

# Un redditometro per la Polizia

*Via libera del Garante privacy a CEREBRO, strumento per indagini su patrimoni e conti correnti ora a disposizione della direzione anticrimine della Polizia di Stato*

Arriva CEREBRO. Il super redditometro (non fiscale) a disposizione della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Si tratta di una piattaforma software centralizzata, progettata per fornire supporto alle indagini patrimoniali, uno strumento investigativo ritenuto imprescindibile per individuare e sottrarre alla criminalità, comune e organizzata, risorse illecitamente ottenute. Via libera dal Garante Privacy

Bongi a pag. 22

*Via libera del Garante privacy al software che usa i dati delle Entrate ma non è per le Entrate*

## Un redditometro per la polizia CEREBRO farà indagini patrimoniali sui conti correnti

DI ANDREA BONGI

**A**rriva CEREBRO. Il super redditometro (non fiscale) a disposizione della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Si tratta di una piattaforma software centralizzata, progettata per fornire supporto alle indagini patrimoniali che costituiscono uno strumento investigativo ritenuto imprescindibile per individuare e sottrarre alla criminalità, comune e organizzata, risorse illecitamente ottenute. Lo specifico sistema di analisi ed elaborazione dati, a supporto delle indagini patrimoniali, ha ottenuto il via libera dal Garante Privacy che lo ha ritenuto sostanzialmente conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali (provvedimento del 4 agosto 2025 n. prot. 10165349, reso noto l'11 settembre 2025). Nonostante ciò, sull'utilizzo di tale strumento informatico e sui possibili sviluppi delle attività con lo stesso svolte, è lecito esprimere più di una perplessità.

In analogia con lo strumento di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, anche CEREBRO, attraverso la raccolta e l'analisi automatizzata dei dati acquisiti da specifiche fonti istituzionali esterne, contenenti informazioni riguardanti la situazione finanziaria e patrimoniale e le attività economiche facenti capo a persone fisiche, giuridiche e ad enti di ogni tipo, se-

gnalerà le posizioni che evidenziano una sproporzione delle disponibilità rilevate rispetto alle fonti di reddito dichiarate dai soggetti stessi. Le fonti dalle quali il sistema della Polizia di Stato andrà a pescare dati e informazioni saranno, in via principale, quelle dell'anagrafe tributaria. Tra le banche dati di maggior utilizzo vi sarà, senza ombra di dubbio, l'archivio dei rapporti finanziari e la banca dati delle fatture elettroniche integrate, comprensive cioè della descrizione dell'operazione commerciale sottostante all'emissione del documento informatico. Una volta acquisite le informazioni rilevanti disponibili presso pubblici registri e banche dati di altri soggetti istituzionali, fra i quali principalmente quelle dell'amministrazione finanziaria, CEREBRO elaborerà i dati acquisiti al preciso scopo di evidenziare possibili disponibilità finanziarie e patrimoniali sproporzionate che, come tali, costituiranno indice della presenza di attività illecite.

Una prima fonte di dubbi è costituita proprio dalla tipologia e dalla delicatezza delle informazioni contenute nelle banche dati che il sistema della Polizia di Stato andrà ad interrogare. I dati custoditi nell'archivio dei rapporti finanziari, per poter essere legittimamente trattati ed estrapolati, necessitano di apposite procedure di pseudonimizzazione e perturbazione

dei dati anagrafici dei titolari dei rapporti stessi. Sorge pertanto spontaneo chiedersi come verranno trattate queste informazioni nel momento in cui le stesse saranno oggetto di "trasmissione" esterna a favore di un soggetto, diverso dall'Agenzia delle entrate o della Guardia di finanza, da sempre unici titolari del trattamento di tali dati. Analoghe considerazioni anche per quanto riguarda la banca dati delle fatture elettroniche per la quale sono previste anche tecniche di criptazione dei dati (area legale) e divieti di trattamento (area sanitaria). Alla luce anche della recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea nella causa C-413/23, nel momento in cui i dati pseudonimizzati dei titolari dei rapporti finanziari verranno trasmessi ad altro ente la Polizia di Stato, in linea teorica, provvederà ad informare i diretti interessati, vanificando, però, di fatto lo scopo stesso dei trattamenti con il sistema CEREBRO

Molti dubbi nascono poi dalla possibilità che soggetti non



appartenenti all'amministrazione finanziaria, possano correttamente valutare come e in che modo si trasformano, in termini reddituali, il possesso o l'utilizzo di mezzi patrimoniali e/o finanziari. Sarebbe cioè importante scongiurare, fin da subito, il rischio di incorrere negli stessi errori in cui si è incorsi nei primi tempi di utilizzo massivo del redditometro con la creazione di liste di contribuenti che finivano per essere messi alla berlina del fisco a causa di distorsioni degli algoritmi o per la mancanza di un adeguato e puntuale controllo umano delle risultanze informatizzate.

Sotto quest'ultimo profilo, stando alle valutazioni d'impatto condotte dal Garante Privacy, le attività di ricerca condotte dal sistema CEREBRO, saranno appositamente "mirate" e l'esattezza dei dati utilizzati verrà garantita attraverso un processo di controllo da parte dell'operatore che verificherà eventuali "difformità" dei dati estrapolati rispetto a quelli resi disponibili dagli applicativi di origine. Solo dopo aver effettuato tale verifica, si legge nel richiamato provvedimento dell'autorità, l'operatore avvierà la fase di analisi dei dati e di successiva selezione delle posizioni.

Quanto alla garanzia che l'intero processo di analisi sarà costantemente vigilato da un essere umano, dalla suddetta valutazione d'impatto è emerso che i report generati da CEREBRO, non sono idonei a produrre direttamente effetti negativi nella sfera giuridica dei contribuenti interessati.

Tutti i provvedimenti capaci di incidere direttamente sul patrimonio dei contribuenti quali, ad esempio, i sequestri e le confische, verranno sempre adottati dall'Autorità giudiziaria all'esito di un successivo procedimento, in contraddittorio con la difesa dell'interessato. Senza dimenticare che il redditometro "puro" utilizzato per le indagini finanziarie è stato nei fatti messo fuorigioco proprio sul tema dell'invadenza dei controlli nei confronti dei contribuenti.

— © Riproduzione riservata — ■